



**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED
EFFICIENZA ENERGETICA

Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Regione Puglia
Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo
Sviluppo
UO: Ufficio Energia e Reti Energetiche

AOO 159
17/06/2014 - 0003570
Protocollo: Uscita

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

E/71bis/2010

Cod. 4R86DM8

Regione Puglia

Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana Servizio
Assetto del Territorio

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia

Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza
Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche
Servizio LL.PP. - Ufficio Espropri

ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività estrattive

attivitaestrattive@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia

Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Ufficio Provinciale Foreste di Foggia

servizio.foreste.fg@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia

Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia

upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia

Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza
Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche
Servizio LL.PP. - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia

servizioll.pp.ucst.ba.fg@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia

Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana
Servizio Tutela delle Acque

servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it

www.regione.puglia.it

Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953

mail: sp.giannone@regione.puglia.it - a.sabato@regione.puglia.it

pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

**SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED
EFFICIENZA ENERGETICA**

Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Comune di Cerignola
protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Comune di Ascoli Satriano
segreteria.ascolisatriano@pec.leonet.it

Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Sovrintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT
e Foggia
mbac-sbap-ba@mailcert.beniculturali.it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Sovrintendenza per i
Beni Archeologici per la Puglia
mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Puglia
mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it

Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le
Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia - Basilicata
com.isppgb@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Sezione U.S.T.I.F
ustif-bari@pec.mit.gov.it

Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia
com.foggia@cert.vigilfuoco.it

Aeronautica Militare III Regione Aerea - Reparto Territorio e
Patrimonio
aerescuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Marina Militare
Comando Marittimo Sud
marina.sud@postacert.difesa.it

Comando Militare Esercito "Puglia"
cme_puglia@postacert.difesa.it

Autorità di Bacino della Puglia
segreteria@pec.adb.puglia.it


www.regione.puglia.it

Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953

mail: sp.giannone@regione.puglia.it – a.sabato@regione.puglia.it

pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Consorzio per la Bonifica della Capitanata
consorzio@pec.bonificacapitanata.it

ASL di Foggia
aslfg@mailcert.aslfg.it

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
protocollo@pec.enac.gov.it

ENAV - Ente Nazionale Assistenza al Volo
funzione.psa@pec.enav.it

TERNA SpA
connessioni@pec.terna.it

SNAM Rete Gas SpA
Via Amendola, 172/C
70126 Bari

Arpa Puglia - Dipartimento Prov.le di Foggia
dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Via Cognetti, 36
70121 Bari

Autostrade per l'Italia S.p.A.
Direzione 8° Tronco Bari s.p. 236 Bari-Bitritto
70020 – Bitritto (BA)

Margherita S.r.l.
margheritasrl@arubapec.it

Eurowind S.r.l.
eurowindsrl@gigapec.it


Farpower 2 S.r.l.
Viale delle Milizie, 38
00192 – Roma

Tozzi Renewable Energy SpA
tre-bari@legalmail.it

Ecoenergia S.r.l.
saverio.vitagliano@ingegneriavellino.it

Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo Srl
alerionsts@legalmail.it





Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Puglia Energia S.r.l.
Via Uberti, 14
47521 - Cesena

9ren Asset S.r.l.
9renasset@legalmail.it

Asja Ambiente Italia S.r.l.
asjaambienteitalia@hyperpec.it

Aiolos Cerignola S.r.l.
aioloscerignola@pec.it

Naonis Wind S.r.l.
naoniswind@pec.it

Inergia SpA
direzione.inergia@legalmail.it

e p.c. Regione Puglia
Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza
Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche
Servizio Ecologia
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 36,3 MW (n. 11 aerogeneratori) sito nel Comune di Cerignola (FG) in località "Santa Maria La Scala".
Indizione Conferenza di Servizi.

Il Decreto Legislativo n. 387/2003, ai comma 3 e 4 dell'art. 12, assegna alle Regioni la competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per *"la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi"*.

L'Autorizzazione Unica è rilasciata dal Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.

La Società **Margherita S.r.l.**, con nota acquisita al prot. n. 12434 del 25/08/2010, inoltrava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico in oggetto e delle relative opere di connessione nel Comune di Ascoli Satriano (FG).

www.regione.puglia.it

Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953
mail: sp.giannone@regione.puglia.it – a.sabato@regione.puglia.it
pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it





Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

La Società, con nota acquisita al prot. n. 16113 del 16/11/2010, inoltrava il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale in relazione ai quali era stata chiesta la Valutazione di Impatto Ambientale all'Amministrazione provinciale di Foggia.

Nelle more del procedimento autorizzatorio interveniva la D.G.R. n.3029/2010 la cui subentrata disciplina trovava applicazione all'iniziativa progettuale de quo, in quanto procedimento in corso alla data di entrata in vigore della medesima Delibera ed in quanto sprovvisto del progetto completo della soluzione di connessione di cui al punto 2.2 lett. m) nonchè dei pareri ambientali prescritti (combinato disposto dei punti 7.1 e 7.2 D.G.R. n.3029/2010); inoltre, l'istanza in questione rientra nella previsione specifica di cui al punto 7.3 della D.G.R. n.3029/10 per cui il proponente, "a pena di improcedibilità", avrebbe dovuto integrare l'istanza "con la documentazione prevista al punto 2" della predetta Delibera Regionale, "entro il 1° aprile 2011, salvo richiesta di proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni per comprovate necessità tecniche". Richiesta di proroga mai pervenuta, pertanto, l'istanza era da considerarsi improcedibile atteso che la documentazione richiesta è ritenuta contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità sia ai sensi della Parte III punto 13 del DM 10/09/2010 "Linee Guida nazionali" che del punto 2.2 della D.G.R. n.3029/2010.

L'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 11244 del 21/09/2011, premettendo l'applicabilità della D.G.R. n.3029/10 al procedimento in questione, invitava la Società ad integrare la documentazione a corredo dell'istanza ed a trasferirla interamente sul portale telematico www.sistema.puglia.it, in particolare si richiedeva:

- preventivo di connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale e/o della rete di distribuzione elettrica esplicitamente accettato dal proponente e corredato da tutti gli elaborati validati o predisposti dal gestore sia degli impianti di rete che di utenza;
- dimostrazione, tramite ricevuta, dell'avvenuto deposito o trasmissione della documentazione presso il Servizio Ambiente della Provincia territorialmente competente, ai sensi della L.R. n.11/2001 e s.m.i., della L.R. 31 del 2008 e della L.R. n.13/2010;
- piano economico finanziario relativo all'intervento proposto, asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, s.m.i. che ne attesti la congruità ai sensi dell'art.4 lett. a) della L.R. 31 del 21 ottobre 2008;
- dichiarazione resa da un istituto bancario attestante la disponibilità di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 lett. b) della L.R. 31 del 21 ottobre 2008.

La Società Margherita S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 13324 del 10/11/2011, comunicava di aver riscontrato la predetta richiesta di integrazioni e di aver caricato la documentazione sul portale telematico regionale; in allegato alla predetta nota si depositava, inoltre, la soluzione di connessione alla RTN formulata da Terna SpA, con prot. n. 2208 dell'11/02/2011, che prevedeva il collegamento dell'impianto in antenna a 150 KV

www.regione.puglia.it



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

con la sezione a 150 KV di una futura stazione RTN a 380/150 KV da collegarsi in entra – esce sulla linea a 380 KV “Candela – Foggia”.

Successivamente il proponente, con nota acquisita al prot. n. 1171 dell’11/02/2013, comunicava allo scrivente che Terna SpA, con nota prot. n. 2224 del 16/02/2012, aveva formulato una nuova soluzione di connessione alla RTN che prevedeva il collegamento dell’impianto in antenna a 150 KV con una futura stazione elettrica della RTN a 150 KV (denominata “C”) mediante la realizzazione di:

- a) costruenda stazione RTN 380/150 KV “Deliceto”, inserita in entra – esce sulla linea RTN “Candela – Foggia”;
- b) due nuove stazioni RTN in doppia sbarra a 150 KV (denominate “B” e “C”);
- c) doppio collegamento RTN a 150 KV fra le nuove stazioni (“Deliceto”, “B” e “C”);
- d) collegamento della nuova stazione a 150 KV in entra – esce alla linea RTN a 150 KV “Ascoli Satriano – Melfi Industriale”.

La Provincia di Foggia, con nota prot. n. 54060 del 05/07/2013, comunicava che il Dirigente del Servizio Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 1531 del 02/07/2013, aveva espresso parere favorevole alla realizzazione degli aerogeneratori contraddistinti dai nn. C2, C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, ai sensi dell’art. 16 c. 5 L.R. n.11/2001.

In data 20/03/2014 la Società Margherita S.r.l. proponeva ricorso presso il TAR Puglia Sede di Bari avverso il silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica per l’impianto eolico in oggetto.

L’Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 2263 del 03/04/2014, comunicava alla Società l’improcedibilità dell’istanza, atteso che il progetto risultava sprovvisto ab origine del preventivo per la connessione alla RTN di cui al punto 2.2 lett. m) della DGR n.3029/2010 e, pertanto, privo dei requisiti di progetto definitivo.

La proponente, con nota acquisita prot. n. 2751 del 05/05/2014, trasmetteva allo scrivente nota di Terna SpA (prot. n. 4850 del 22/04/2014) per mezzo della quale comunicava il benestare al progetto delle opere elettriche di rete di cui alla s.t.m.g. del 16/02/2012, alla luce degli elaborati progettuali trasmessi dalla Società in data 14/04/2014 che prevedevano, al contempo, modifiche al progetto dell’elettrodotto aereo di collegamento della nuova stazione a 150 KV di cui alla predetta lettera c).

L’Ufficio precedente, ravvisandone la necessità, intende sottolineare che non rientra tra i compiti del responsabile del procedimento la valutazione tecnica degli elaborati progettuali agli atti della conferenza, né valutazioni relative a problematiche di natura ambientale che trovano composizione nell’ambito della procedura di VIA o rientrano nella competenza di enti e soggetti invitati alla conferenza medesima.

Il provvedimento di Autorizzazione Unica rilasciato dal Servizio Energia, lo è all’esito del modulo procedimentale disciplinato dagli artt. 14 e successivi della L.241/90 nell’ambito del quale vengono espressi,

www.regione.puglia.it

Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953

mail: sp.giannone@regione.puglia.it – a.sabato@regione.puglia.it

pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

dagli enti competenti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati e necessari ai fini dell'istruttoria del procedimento e del rilascio del titolo abilitativo di carattere meramente amministrativo.

Ai medesimi fini la Corte Costituzionale (Sentenza n.62 del 16/02/93 e n.79 del 19/3/96) ed il Consiglio di Stato (Sentenza n.491/91 e Sentenza n.1193/99) hanno ritenuto che la Conferenza di Servizi (istruttoria e decisoria) non costituisca un organo collegiale, ma solo un modulo procedimentale (organizzativo) suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti. L'istituto di carattere generale disciplinato dalla L. n.241/90 e precipuamente finalizzato all'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti dal procedimento pluristrutturale specificatamente conformato alla legge (Consiglio di Stato Sentenza n.3830/2000). Tale strumento, notoriamente, non comporta modificazione e sottrazione delle competenze, né modificazione della natura o tipo di espressione volitiva o di scienza che le amministrazioni sono tenute ad esprimere secondo la disciplina di più "procedimenti amministrativi connessi o di un solo procedimento" nel quale siano coinvolti "vari interessi pubblici" (Consiglio di Stato Sentenza n.2107/07).

Inoltre si rende necessario sottolineare che l'Autorizzazione Unica costituisce anche titolo per la costruzione di un impianto e dunque sostitutiva del permesso a costruire, pertanto il Comune può far valere il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico ed alla sua conformità edilizia nell'ambito della Conferenza di Servizi che precede il rilascio dell'Autorizzazione Unica (parere Consiglio di Stato n.2849/2008).

Nell'ambito del medesimo procedimento il Comune può esprimere ulteriori pareri, purché motivati, in relazione ad ulteriori aspetti di rilevanza e/o latu sensu rientranti nella sfera delle sue competenze atteso che la costruzione ed esercizio degli impianti FER, a mente dell'art.12 c. 3 del D.Lgs. n.387/03 e s.m.i., è rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Appare evidente, quindi, che il Comune ove intenda esprimere pareri lo deve fare in relazione alle normative vigenti con la puntuale indicazione di ragioni e presupposti di diritto a fondamento del parere stesso.

Ciò posto, lo scrivente Ufficio invita le Amministrazioni ed Enti in indirizzo, a fornire il nulla osta, atto o parere richiesto con espresso avvertimento che in mancanza si considereranno acquisiti gli assensi delle amministrazioni il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e si procederà contestualmente a segnalare la mancata espressione del parere all'amministrazione di appartenenza del rappresentante per ogni eventuale valutazione.

L'Autorità ambientale preposta, ove si rendesse necessaria una nuova valutazione di compatibilità ambientale, anche alla luce di quanto previsto dalla D.G.R. n.2122/2012, vorrà altresì dare attuazione alla previsione contenuta al punto 14.9 lett. b) del D.M. 10/09/2010. Tale previsione è ribadita dal punto 3.11 lett. b) della DGR n.3029/2010 e dall'art. 5 comma 16 della L.R. 25/2012 che testualmente recita "Per il rilascio delle AU



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

relative a impianti eolici va osservato quanto riportato nell'allegato 4 (Punti 14.9, 16.3 e 16.5 - Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio) delle Linee guida statali".

Evidenziato che in termini generali la specifica disciplina inerente lo svolgimento del modulo procedimentale di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili risale ed è contenuta nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 (G.U. 18 settembre 2010 n. 219) e specificatamente nelle "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" che all'art. 14.9 riporta: *"In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa: [...]*

- c) *al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto".*

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee – Servizio IV, con nota prot. n. 25117 del 27/09/2013, ha avuto modo di precisare il quadro normativo di riferimento ed individuati in relazione alle ipotesi formulate gli Uffici periferici del medesimo tenuti ad esprimersi. Nello specifico veniva evidenziato che "La partecipazione obbligatoria del Ministero al procedimento di autorizzazione unica di cui al punto c) del paragrafo 14.9 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10/09/2010, per gli impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela, dovrà intendersi come segue:

1. Se l'area contermine (come definita al punto c) del paragrafo 14.9 delle predette linee guida) ricade in una Regione confinante, l'autorità competente (nel caso specifico codesta Regione Puglia) dovrà richiedere il parere anche alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici territorialmente competente, nel caso di presenza nella stessa di vincoli paesaggistici, o alla Soprintendenza per i Beni Archeologici, nel caso di vincoli archeologici, ovvero alla Direzione Regionale della Regione confinante BCP nel caso di compresenza di vincoli paesaggistici e archeologici;
2. Se l'area contermine di cui al punto 1 ricade nell'unico ambito regionale pugliese e interessa la competenza di entrambe le Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici ovvero una o entrambe le suddette e la Soprintendenza per i Beni Archeologici, l'Ufficio del MiBACT competente ad

www.regione.puglia.it



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

esprimersi ai sensi del punto c) del paragrafo 14.9 delle citate linee guida è la Direzione Regionale BCP della Puglia (cfr. DPR 233/2007, art. 17 co. 2, lett. n)”).

Questo Ufficio ritiene di dover richiamare espressamente il contenuto della circolare n. 5 del 01/03/2012 del medesimo Ministero con cui è stato segnalato alle Direzioni regionali che si è “formato un trend giurisprudenziale secondo il quale [...] è illegittimo il parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici al di fuori della Conferenza stessa”. La medesima circolare riporta che l’Avvocatura Generale dello Stato, con nota n. 355968 del 10 novembre 2011, ha sottolineato che “sia obbligo della Soprintendenza presenziare alle suddette sedute della conferenza”.

All’esito dell’espletamento della pertinente fase istruttoria telematica ed ai fini dell’utile svolgimento della convocanda Conferenza di Servizi, si invita la Società a depositare sul portale www.sistema.puglia.it la seguente documentazione risultata carente:

- Analisi di elementi tutelati dal Piano Paesaggistico: si richiede nuovo inserimento della documentazione in quanto non leggibile perchè il file potrebbe essere danneggiato;
- Calcoli preliminari degli impianti: si richiede l’inserimento dei calcoli preliminari degli impianti (punto 4.2.11 della D.D. n.1/2011);
- Elaborati grafici del progetto definitivo: si richiede inserimento di una planimetria su base ortofoto con rappresentazione dell’impianto eolico e relative opere di connessione alla RTN nonchè di elaborati grafici relativi alle cabine/stazioni elettriche (punto 4.2.8 della D.D. n.1/2011);
- Preventivo per la connessione: si richiede inserimento della documentazione di cui al punto 4.3.11 della D.D. n.1/2011;
- Rilievo piano altimetrico e studio di inserimento urbanistico: si richiede inserimento dello studio di inserimento urbanistico corredato da uno stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo vigente (punto 4.2.8 della D.D. n.1/2011);
- Dichiarazione di impegno a sottoscrivere l’Atto unilaterale d’obbligo: si richiede aggiornamento ai sensi della DGR n.3029/2010.

Si invita, inoltre, la Società ad aggiornare la documentazione progettuale caricata sul portale con particolare riferimento al progetto definitivo dell’iniziativa alla luce delle integrazioni richieste dai vari Enti intervenuti nel procedimento autorizzativo che dovranno essere depositati nell’apposita sezione “Conferenza di Servizi – Da integrare” presente sul portale telematico, dandone informativa allo scrivente Ufficio. Con riferimento alla documentazione relativa al Piano particellare di esproprio per l’attivazione della procedura per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio finalizzata alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, si fa

www.regione.puglia.it

Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953
mail: sp.giannone@regione.puglia.it – a.sabato@regione.puglia.it
pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

presente che in caso di numero di ditte catastali inferiori a n. 50, la Società dovrà provvedere alla trasmissione degli indirizzi dei destinatari per consentire allo scrivente di inoltrare l'avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 11 c. 2 del D.P.R. n.327/01.

Si precisa che il progetto definitivo deve comprendere tutte le opere di connessione, comprese le infrastrutture quali elettrodotti e stazioni di rete, che verranno valutate congiuntamente all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, poiché unitariamente costituenti il progetto oggetto della procedura di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/03 e s.m.i.. Tale previsione appare coerente con la direttiva VIA 2011/92/UE che prevede infatti, la valutazione degli impatti del progetto nel suo complesso, ivi incluse le opere accessorie quando queste rappresentano una parte integrante dell'opera principale (Ministero dell'Ambiente - Direzione per le Valutazioni Ambientali - Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla Valutazione di Impatto Ambientale degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – 21 ottobre 2013).

Al fine di consentire una maggiore celerità del procedimento si invita la Società a depositare quanto richiesto **entro il termine massimo di 10 giorni** dal ricevimento della presente nota e, comunque, **almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della Conferenza di Servizi**. Decorso inutilmente tale termine, l'Ufficio procederà ad avviare il procedimento di diniego per manifesta mancanza di interesse dell'istante (TAR Bari Sentenza n. 1292/2012 per cui è "legittimo il rigetto qualora a seguito delle richieste integrazioni – in un ottica collaborativa quindi biunivoca – l'interessato ometta di fornirle, non mettendo in condizione l'autorità amministrativa di esaminare compiutamente la domanda") dando contemporaneamente disdetta della riunione di Conferenza di Servizi.


Si invita, altresì, il **Comune di Cerignola (FG)** ad esprimere il proprio parere anche in ordine: ad eventuali sovrapposizioni di effetti e quindi del relativo impatto cumulativo, determinato dalla sommatoria delle iniziative potenzialmente accoglibili presentate sui territori limitrofi a quelli oggetto del progetto in valutazione; all'eventuale interferenza di quegli aerogeneratori del parco eolico il cui posizionamento genera contrasto con eventuali aerogeneratori autorizzati in regime di DIA, se esistenti. A tal fine il Comune potrà accedere alla documentazione depositata presso l'Ufficio regionale procedente avvalendosi, ove e se ritenuto necessario, a proprie spese, di Enti e/o professionisti esterni.

Alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è convocata per il giorno **17/07/2014 alle ore 15:00** presso la sala riunioni dello scrivente Servizio, la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di che trattasi.

Si rammenta in relazione alle finalità del corretto svolgimento del procedimento unico che:

- Per il propedeutico esame ai fini del rilascio dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti, si informano gli Enti in indirizzo che il richiedente ha

www.regione.puglia.it



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

depositato sul portale www.sistema.puglia.it alla sezione Autorizzazione Unica il progetto definitivo, integrato con gli ulteriori eventuali elaborati predisposti a seguito del controllo di completezza della documentazione effettuato dall'Ufficio scrivente;

- Per visionare il progetto gli Enti in indirizzo dovranno accreditarsi al portale Sistema Puglia attraverso la procedura disponibile nella sezione Autorizzazione Unica, ed una volta abilitati dal Centro Servizi Sistema Puglia, potranno avere accesso alle pratiche per le quali avranno ricevuto la Comunicazione di Avvio Procedimento; è inoltre possibile visionare la componente cartografica del progetto sul portale www.sit.puglia.it, nella sezione Procedimenti Amministrativi – Autorizzazioni Energia – Cartografia Impianti FER, previa registrazione e invio del modulo scaricabile all'indirizzo: <http://cartografia.sit.puglia.it/doc/AperturaServiziAU-PARERI.rtf>;
- I pareri, i nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti dovranno essere forniti in sede di Conferenza di Servizi tramite modulo allegato alla presente ovvero inviati a questo Servizio, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it almeno 24 ore prima della data di convocazione per assicurare un regolare svolgimento della medesima Conferenza di Servizi;
- Ogni Amministrazione/Ente convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione/Ente su tutte le decisioni di competenza della stessa. Pertanto dovrà essere prodotta, per essere allegata al verbale della conferenza, apposita delega. Nel caso in cui il rappresentante, per la veste giuridica e per le funzioni assegnategli non necessiti di tale delega, lo dichiarerà a verbale;
- Il proponente in sede di conferenza può farsi assistere per eventuali chiarimenti tecnici sugli aspetti progettuali esclusivamente dai tecnici firmatari degli elaborati progettuali o loro delegati di pari qualifica professionale;
- ai sensi dell'art.14 ter comma 7 Legge n.241/90 e s.m.i., *“si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”*;
- L'eventuale dissenso di una o più Amministrazioni, ai sensi dell'art.14-quater comma 1 Legge n.241/90 e s.m.i., a pena di inammissibilità, *“deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima”*;



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

- Gli Enti in indirizzo sono invitati a richiedere nel più breve tempo possibile le eventuali integrazioni al progetto definitivo ritenute necessarie al rilascio del relativo parere di competenza e sono, altresì, invitati a rendere nota l'eventuale non competenza nel procedimento in oggetto ovvero a manifestare, tempestivamente, la necessità dell'acquisizione di ulteriori pareri da parte di altre Amministrazioni/Enti o Uffici non elencati in indirizzo, ai fini del coinvolgimento degli stessi nel procedimento amministrativo;
- le Amministrazioni convocate, entro i successivi cinque giorni dalla convocazione, possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, il rinvio della riunione della Conferenza di Servizi;
- ai sensi dell'art. 14 ter comma 3-bis della L. 241/90 e s.m.i., *"in caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42"*;
- ai sensi dell'art.14 quater comma 6 bis Legge n.241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, *"valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza"*;
- la mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o la mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
- ai sensi dell'art. 13.2 del D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n.219) l'istanza deve essere corredata, inoltre, dalla specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico.

Il **Comune di Cerignola** (FG) sul cui territorio è ubicato l'impianto, in particolare, oltre ad esprimersi per gli aspetti di propria competenza, vorrà, ai fini di una proficua ed utile collaborazione, procedere ad una attenta valutazione del progetto definitivo dell'iniziativa con riferimento al piano di dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi, avuto riguardo alla stima dei costi di dismissione e di ripristino ed alla loro congruità ai fini della determinazione della cauzione o fideiussione a garanzia dell'effettiva esecuzione degli

www.regione.puglia.it

Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953

mail: sp.giannone@regione.puglia.it – a.sabato@regione.puglia.it

pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

interventi previsti (Punto 2.2 D.G.R 3029/2010) che in ogni caso non potrà essere inferiore alla misura minima stabilita di € 50,00 per ogni Kw di potenza elettrica rilasciata.

L'A.S.L. e l'ARPA Puglia, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alla luce delle previsioni contenute nel R.R. n. 6/2006 e delle normative specifiche in materia.

Si rende noto alla Società proponente che il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – Divisione IV – Ufficio U.N.M.I.G. di Napoli, con nota prot. n.1429 del 4/04/2013, ha comunicato che "i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi" secondo le indicazioni reperibili sul sito al seguente indirizzo: <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/norme/dir110612.htm>. Pertanto, il coinvolgimento nel procedimento autorizzativo del predetto Ufficio U.N.M.I.G. avverrà solo in caso di interferenze riscontrate dalla Società che dovrà tempestivamente comunicarlo allo scrivente Ufficio per i conseguenti adempimenti.

Si comunicano, altresì, le informazioni prescritte dalla normativa sul procedimento e relative ai diritti di partecipazione del procedimento:

- Amministrazione procedente: Regione Puglia – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche;
- Oggetto del procedimento: Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.;
- Ufficio e persona Responsabile del procedimento: Energia e Reti Energetiche – Funzionario Ing. Andrea Sabato (Tel. 0805406999 – PEC: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it).

Bari, li 12/06/2014

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Andrea Sabato

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Patrizio Giannone

